**N. 01936/2012 REG.PROV.COLL.**

**N. 01626/2011 REG.RIC.**

****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1626 del 2011, proposto da:  Giuseppina Marotta, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Matranga, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n. 43;

*contro*

Ministero della Giustizia in persona del Ministro p.t., Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 istituita presso il Ministero della Giustizia, Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari, Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliati per legge in Bari, via Melo, n. 97;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

“- nei limiti dell’interesse della ricorrente, dei provvedimenti con cui la Commissione distrettuale per gli esami di Avvocato, presso la Corte d’Appello di Napoli per la sessione 2010, non ha proceduto alla valutazione dell’elaborato di diritto civile della ricorrente, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ed in particolare del verbale 22.03.11 n. 3 della Sottocommissione, presso la Corte di Appello di Napoli, nel quale sono riportate le operazioni di correzione degli elaborati della ricorrente; nonché, ove occorra, del provvedimento 29.7.11 con cui la Commissione Esami Avvocato sessione 2010, presso la Corte di Appello di Bari, ha rigettato le istanze 18.7.11 e 19.7.11 proposte dalla ricorrente al fine di ottenere: con la prima, copia del verbale delle operazioni di abbinamento elaborati - candidato effettuate dalla Commissione medesima e, con la seconda, l’ammissione alle prove orali; nonché ancora del verbale 22.8.11 con cui la Commissione Esami Avvocato sessione 2010. presso la Corte di Appello di Napoli, ha dichiarato la propria incompetenza in merito all'istanza 19.7.2011 avanzata dalla ricorrente e finalizzata alla ammissione alle prove orali.”

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e della Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza n. 829 del 7 ottobre 2011, di accoglimento dell’istanza incidentale di sospensione cautelare e di fissazione dell’udienza pubblica del 22 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito;

Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2012 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Carmine Rucireta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato il 15 settembre 2011, la dott.ssa Giuseppina Marotta ha chiesto l’annullamento, nei limiti del suo interesse, dei provvedimenti con cui la Commissione per gli esami di Avvocato presso la Corte d’Appello di Napoli per la sessione 2010 non ha proceduto alla valutazione del proprio elaborato di diritto civile, determinando, di conseguenza, la sua inidoneità a sostenere le prove orali; ha chiesto inoltre l’annullamento del verbale del 22 marzo 2011 n. 3 della Sottocommissione presso la Corte di Appello di Napoli, nel quale sono riportate le operazioni di correzione dei suoi elaborati nonché, ove occorra, del provvedimento del 29 luglio 2011 con cui la Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Bari per la sessione 2010 ha rigettato le istanze del 18 e 19 luglio 2011 da essa proposte al fine di ottenere rispettivamente: con la prima, copia del verbale delle operazioni di abbinamento elaborati - candidato effettuate dalla Commissione medesima e con la seconda l’ammissione alle prove orali; ha chiesto infine l’annullamento del verbale del 22 agosto 2011 con cui la suddetta Commissione Esami Avvocato presso la Corte di Appello di Napoli ha dichiarato la propria incompetenza in merito all'istanza 19 luglio 2011 da lei presentata e finalizzata all’ammissione alle prove orali.

A sostegno del gravame parte ricorrente ha dedotto i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere sotto vari profili.

Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari e la Sottocommissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.

Entrambe le parti hanno prodotto documentazione

Alla camera di consiglio del 6 ottobre 2011, con ordinanza n. 829, è stata accolta la domanda incidentale di sospensione cautelare alla luce della palese violazione dell’art. 23, comma 5, del r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 che recita: “La commissione assegna il punteggio a ciascuno dei tre lavori raggruppati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, dopo la lettura di tutti e tre, con le norme stabilite nell'articolo 17-bis”, come risultante dal verbale della Sottommissione di concorso presso la Corte di Appello di Napoli; è stato ritenuto che il ritrovamento dell’elaborato di diritto civile imponeva una valutazione postuma dell’elaborato stesso da parte della Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli, tenuto conto che la dott.ssa Giuseppina Marotta aveva ottenuto il punteggio di 91 superiore a 90 previsto dall’art. 17-bis del suddetto r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 già dalla sommatoria del punteggio attribuito agli altri due elaborati; pertanto è stato conseguentemente ordinato alla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Napoli di valutare l’elaborato di diritto civile ritrovato dalla Commissione per l’esame di Avvocato sessione 2010 presso la Corte di Appello di Bari ed ordinato altresì a quest’ultima di ammettere con riserva la dott.ssa Giuseppina Marotta a sostenere le relative prove orali.

Con la medesima ordinanza n. 829 del 7 ottobre 2011 è stata disposta la fissazione dell'udienza pubblica del 22 marzo 2012 per la discussione del ricorso nel merito.

In data 24 gennaio 2012 parte ricorrente ha depositato un certificato della Commissione per l’esame di Avvocato presso la Corte di Appello di Bari dal quale si evince che l’elaborato di diritto civile della dott.ssa Marotta era stato valutato positivamente e che le relative prove orali, alle quali la ricorrente era stata ammessa con riserva con la suddetta ordinanza, erano state dalla stessa superate in data 2 novembre 2011.

All’udienza pubblica del 23 febbraio 2012 la causa è stata rinviata a data da destinarsi.

In data 14 marzo 2012 la dott.ssa Marotta ha inoltre depositato sia la delibera del 28 gennaio 2012 del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Foggia concernente la sua iscrizione nell’Albo Avvocati, sia la dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse al presente ricorso.

All’udienza pubblica del 18 ottobre 2012 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.

Il Collegio, considerato che parte ricorrente con atto depositato in data 14 marzo 2012 ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione in quanto con delibera del 28 gennaio 2012 il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del Tribunale di Foggia ha provveduto alla sua iscrizione nell’Albo Avvocati, dichiara conseguentemente il ricorso stesso improcedibile.

Quanto alle spese, si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto d’interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 ottobre 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppina Adamo, Presidente

Francesca Petrucciani, Referendario

Rosalba Giansante, Referendario, Estensore

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/11/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)